

OGGETTO: informativa sicurezza n. 07/14

Data: 06/02/2014

**AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI IN MERITO AD ALCUNE PROROGHE DEFINITE DAL
“DECRETO DEL FARE” Legge 9 agosto 2013, n. 98**

*PREVENZIONE INCENDI ED ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE*

Gentili Clienti,

a seguito delle molteplici modifiche alle scadenze di adempimenti in materia di prevenzione incendi e visti numerosi quesiti posti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni che riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione, con la presente siamo a fornire alcuni chiarimenti in merito alle proroghe che riguardano tali temi.

1. ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011

Il “Decreto del Fare” (Legge 9 agosto 2013 n. 98) definisce un'ulteriore **PROROGA AL 7 OTTOBRE 2014** del **termine di presentazione della SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) **per le attività GIA' ESISTENTI al 22/09/2011** (data di pubblicazione su G.U. del DPR 151/2011), **che sono DIVENUTE SOGGETTE ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco secondo la nuova tabella in Allegato I del DPR 151/2011 entrato in vigore il 6 ottobre 2011.**

Come promemoria si veda l'allegato 1 alla presente informativa in cui si riporta l'elenco di tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il DPR 151/2011.

2. ATTREZZATURE PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL SETTORE AGRICOLO O FORESTALE

Con riferimento a ns. precedente informativa n. 05/2013 del 15/01/2013 e relativo allegato, si ricorda che il **12/03/2013** è stato pubblicato su G.U. l'**Accordo Stato - Regioni** repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012 che riguarda, come previsto dall'art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08, **l'individuazione delle attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori**, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Le **attrezzature** oggetto del suddetto Accordo Stato-Regioni sono:

- a) **PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (P.L.E.)**
- b) **GRU A TORRE**
- c) **GRU MOBILE**
- d) **GRU PER AUTOCARRO**
- e) **CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO, che comprendono:** carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
- f) **TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI (gommati e cingolati)**
- g) **MACCHINE MOVIMENTO TERRA, che comprendono:** escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli
- h) **POMPA PER CALCESTRUZZO**

Il “Decreto del Fare” (Legge 9 agosto 2013 n. 98) ha **PROROGATO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DELL'ABILITAZIONE SOLAMENTE per gli operatori (lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori familiari, datori di lavoro, ecc.) DEL SETTORE AGRICOLO O FORESTALE che utilizzano le suddette attrezzature** (dunque non solo trattrici agricole, ma anche ad es. carrelli elevatori semoventi, macchine movimento terra, gru, P.L.E., ecc.).



2.1 In particolare LE NUOVE SCADENZE (riferite agli operatori agricoli) sono le seguenti:

a) PIU' TEMPO PER FORMARE I NUOVI ADDETTI E/O GLI ADDETTI GIA' IN CARICA.

I lavoratori che **AL 22 MARZO 2015** sono **INCARICATI** dell'uso di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione **DEVONO EFFETTUARE I CORSI PREVISTI SECONDO I NUOVI CRITERI** (come indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 in riferimento alla specifica attrezzatura di lavoro) **ENTRO IL 22 MARZO 2017**.

b) PIU' TEMPO PER VALUTARE LA FORMAZIONE PREGRESSA.

Per gli operatori che **AL 22 MARZO 2015** hanno **GIÀ SVOLTO** corsi di formazione e addestramento per l'uso di attrezzature di lavoro per le quali ad oggi è obbligatoria l'abilitazione, è **RICONOSCIUTA VALIDA** tale formazione pregressa **SOLO A SPECIFICHE CONDIZIONI prevedendo integrazioni e/o aggiornamenti entro precisi termini**. Si veda tabella subito sotto.

REQUISITI DEI CORSI GIA' SVOLTI AL 22 MARZO 2015	OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTI
a) corsi composti di modulo teorico e pratico con verifica finale di apprendimento la cui durata complessiva NON è stata inferiore a quella prevista secondo i nuovi criteri (vedere specifico allegato dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/12 relativo alla specifica attrezzatura)	In tal caso si ritiene valida l'abilitazione e l' OBBLIGO DI PRIMO AGGIORNAMENTO scatta ENTRO MARZO 2018
b) corsi composti di modulo teorico e pratico con verifica finale di apprendimento la cui durata complessiva è stata inferiore a quella prevista secondo i nuovi criteri (vedere specifico allegato dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/12 relativo alla specifica attrezzatura)	In tal caso l'abilitazione è ritenuta valida SOLO SE la formazione svolta viene INTEGRATA con il modulo di AGGIORNAMENTO ENTRO IL 22 MARZO 2017
c) corsi di qualsiasi durata NON completati da verifica finale di apprendimento	

c) **CASO PARTICOLARE**. PIU' TEMPO PER ACQUISIRE E CERTIFICARE L'ESPERIENZA.

Qualora l'addetto sia in possesso **AL 22 MARZO 2015** di **ESPERIENZA DOCUMENTATA** (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio) **ALMENO PARI A 2 ANNI (e non oltre i dieci antecedenti al 22/03/15)**, vige solo l'**OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 12/03/2017**

NOTA BENE: Si ricorda che in tutti i casi, è previsto un **aggiornamento obbligatorio quinquennale** di durata pari ad almeno 4 ore.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: info@rely-on.it ; Tel/Fax 0543-405323.

Cordialmente.

Cristiano Battelli



Fonti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.P.R 151/2011, Accordo Stato-Regioni del 22/01/2012 pubblicato su G.U. il 12/03/2012, L. 98/2013, Puntosicuro.it, Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2013, n. 21/2013 e n. 45/2013.

